



* * *

53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all'articolo 4 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

L'articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte di tutti gli illeciti relativi a fatti accertati in precedenza, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

euro 3.000,00) ammette il **pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a **euro 400,00**. Si applicano sempre le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%**, come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (*la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art. 202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall'art. 108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020*). La somma da pagare in forma agevolata è di **euro 280,00**.

2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il **pagamento in misura ridotta** (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a **euro 533,33**. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al **pagamento con riduzione del 30%** quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di **euro 373,34**.

3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

La **competenza ad accertare** gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La **competenza ad irrogare le sanzioni amministrative**, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

- al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di **accertamento e di contestazione immediata** degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a cui dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche o integrazioni per rendere l'illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.

4 Modalità di pagamento

Il DL stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può avvenire, alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, **come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario** sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale⁽¹⁾.

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

5 Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

La presente non disciplina l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività che il DL all'articolo 4 comma 2 prevede per alcuni dei casi descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).

Non disciplina neppure il declassamento a violazione amministrativa dei fatti reato accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quali si rimanda a specifiche direttive.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgiare

PG/pl

⁽¹⁾ Per la Polizia di Stato si allega il fac simile di mod.352 PolStr, nella doppia versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che, come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire (preferibilmente tramite email o PEC) la prova dell'avvenuto pagamento per interrompere il procedimento sanzionatorio (allegati 1 e 2).

**SEZIONE POLIZIA STRADALE**

di		MILANO	Reparto (1)	
In Data			alle ore	
Loc.			at Km	
Comune			della strada Tipo	
		Strada (1)	Numero	
		Prov.	Codice	
Noi sottoscritti		1)..... 2).....		
1 TRASGRESSORE: Cogn. ROSSI				
Nome	MARIO		C.F.P.I.	X X X X X X X X X X X X X X X X
Nato/a a	M I L A N O		nato il	0 1 / 0 1 / 1 9 8 0
Residente a	M I L A N O		Prov.	M I Stato I T A
Indirizzo	P I A Z Z A P R E A L P I 1		Prov.	M I CAP 2 0 1 5 5 Stato I T A
Patente Cat.	B	Num.	M I 0 0 0 0 0 0 0 0 X	rilasciata il 0 1 / 0 1 / 2 0 0 0 Prov. M I Stato I T A
Tipo Veicolo	A T V V	Targa	X X 0 0 0 X X	Stato I T A MCPC Kg Tara Kg Peso Acc. Kg
Tipo Veicolo		Targa		Stato MCPC Kg Tara Kg Peso Acc. Kg
OBLIGATO IN SOLIDO: C/C Loc. Prop. Cogn.				
Nome			C.F.P.I.	
Nato/a a			nato il	
Residente a			Prov.	
Indirizzo			CAP	
Verbale a seguito di incidente con solo danni con feriti				
Articolo / Comma / Ipotesi (1)				
Pagamento in misura ridotta 3 Punti decurtati				
€ 5 3 3 3 3 pagato 0				
€ pagato				
€ pagato				
€ 5 3 3 3 3 Tot. punti 0				
Descrizione Infrazione/ ART. 4 COMMA 1 D.L. 19/2020 - IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA VIOLAVA LE 4: Totale da pagare				
PRESCRIZIONI ATTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, LASCIANDO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO IL PROPRIO DOMICILIO/DIMORA. RISULTAVA INFATTI CHE FOSSE IN ATTO UNO SPOSTAMENTO [scegliere le voci che ricorrono]: NON INDIVIDUALE E/O NON MOTIVATO DA ESIGENZE LAVORATIVE - DA SITUAZIONI DI NECESSITA' O URGENZA - DA MOTIVI DI SALUTE O DA ALTRE SPECIFICHE RAGIONI UTILIZZANDO UN VEICOLO. E' AMMESSO PAGAMENTO CON SCONTO 30% ENTRO 30 GIORNI. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANCARIO E DEVE RECARE NELLA CAUSALE IL NUMERO DEL VERBALE E LA PROVINCIA DI ACCERTAMENTO.				
Il trasgressore dichiara DICHIARAZIONI TRASGRESSORE				
5 (v. retro) È AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON È AMMESSO PAGAMENTO ENTRO 30GG NON È AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA				
5a MODALITÀ DI PAGAMENTO per violazioni diverse dal CDS e L. 727/78 (v. retro) bonifico bancario a favore IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato a Tesoreria Centrale Roma				
6 RICORSI (v. retro) 6a al PREFETTO di in alternativa al 6b GIUDICE DI PACE di al 6c PREFETTO				
7 OBBLIGO DI ESIBIZIONE (ART. 180/B° CDS - v. retro) SI NO				
patente di guida certificato di idoneità alla guida carta circolazione certificato idoneità tecnica o di circolazione certificato - contrass. assicurativo Altro				
8 SANZIONI ACCESSORIE: SI NO				
Sospensione patente Rilaso patente Sospensione carta circolazione Ritiro carta circolazione Fermo amm.vo Sequestro amm.vo Altro				
9 IMPORTO CAUZIONE o PAGAMENTO OLTRE 60 gg. (v. retro) viol. 1) viol. 2) viol. 3)				
10 IMPORTO ULTERIORMENTE RIDOTTO PER PAGAMENTO ENTRO 5 GG viol. 1) EURO 373,34 viol. 2) viol. 3)				
Al sensi dell'art. 207 CDS deve versare la somma di quale pagamento in misura ridotta versata a titolo di cauzione				
SOTTOSCRIZIONI				
Il Trasgressore		Accertatore 1		
L'obbligo in solido		Accertatore 2		